

Varese, 30 maggio 2020

**OGGETTO: D.L. "RILANCIO" n. 34 del 19 Maggio 2020**

La presente circolare riepiloga le **principali misure di natura fiscale e amministrativa** contenute nel **Decreto "Rilancio"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

<p><b>PROROGA AL 16.9.2020 DEI VERSAMENTI SOSPESI DAI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITA'</b></p>	<p>E' previsto lo <b>slittamento al 16.9.2020</b> dei <b>versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020</b> dai Decreti Cura Italia e Liquidità per imprese e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Iva</b></li> <li>- <b>ritenute d'acconto</b></li> <li>- <b>contributi previdenziali</b></li> <li>- <b>contributi Inail</b></li> <li>- atti di accertamento</li> <li>- cartelle esattoriali e avvisi bonari</li> <li>- rate "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio".</li> </ul> <p>I pagamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'<b>unica soluzione</b> oppure in <b>quattro rate mensili di pari importo</b>.</p>
<p><b>ESCLUSIONE VERSAMENTI IRAP</b></p>	<p>I <b>contribuenti con ricavi</b> o compensi anno 2019 <b>non superiori a 250 milioni di euro</b> sono <b>esclusi</b> dall'obbligo di <b>versamento del saldo Irap</b> relativo all'<b>anno 2019</b> e della <b>prima rata di acconto Irap</b> per l'<b>anno 2020</b>. Quest'ultima, anche se non versata, sarà comunque scomputata ai fini del calcolo del saldo Irap 2020 da versare nel 2021.</p>

<p style="text-align: center;"><b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI</b></p>	<p>Viene riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto a imprese</b> e lavoratori autonomi con <b>ricavi</b> o compensi <b>inferiori a 5 milioni di euro</b> esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS;</li> <li>- i professionisti iscritti ad un Ordine.</li> </ul> <p>Il contributo spetta a condizione che i <b>ricavi</b> o compensi relativi al mese di <b>aprile 2020</b> siano <b>inferiori ai 2/3 rispetto</b> a quelli relativi al mese di <b>aprile 2019</b>.</p> <p>L'ammontare del contributo è <b>calcolato applicando</b> una <b>percentuale</b> alla <b>differenza</b> tra i <b>ricavi</b> o compensi di <b>aprile 2020</b> ed <b>aprile 2019</b> pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>20%</b> per soggetti con <b>ricavi</b> o compensi 2019 <b>inferiori a 400.000 euro</b>;</li> <li>- <b>15%</b> per soggetti con <b>ricavi</b> o compensi 2019 <b>compresi tra 400.000 e 1 milione di euro</b>;</li> <li>- <b>10%</b> per i soggetti con <b>ricavi</b> o compensi 2019 <b>compresi tra 1 e 5 milioni di euro</b>.</li> </ul> <p>È previsto un <b>contributo minimo</b>, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.000 euro</b> per le <b>persone fisiche</b>;</li> <li>- <b>2.000 euro</b> per i <b>soggetti diversi</b> dalle persone fisiche.</li> </ul> <p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita <b>istanza all'Agenzia delle Entrate</b> con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO <u>NON</u> ABITATIVO</b></p>	<p>Ai soggetti esercenti <b>attività di impresa</b> e lavoratori autonomi <b>con ricavi</b> o compensi anno 2019 <b>non superiori a 5 milioni di euro</b> spetta un <b>credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione versati</b> per i mesi di <b>marzo, aprile e maggio 2020</b>, relativi ad <b>immobili non abitativi</b> destinati all'<b>esercizio dell'attività</b>, a condizione che abbiano subito una <b>diminuzione del fatturato</b> di almeno il <b>50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONE ONERI BOLLETTE</b></p>	<p>Per i mesi di <b>maggio, giugno e luglio 2020</b> è disposta la <b>riduzione</b> della <b>spesa</b> sostenuta dalle <b>utenze elettriche</b> connesse in bassa tensione <b>diverse dagli usi domestici</b> con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p>

<p><b>CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b></p>	<p>Ai <b>soggetti esercenti attività d'impresa</b> o titolari di reddito autonomo viene riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> in misura pari al <b>60% delle spese sostenute nel 2020</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>sanificazione</b> degli <b>ambienti di lavoro</b> e degli <b>strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa</b>;</li> <li>- l'<b>acquisto</b> di <b>dispositivi di protezione individuale</b> (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri <b>dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti</b> (barriere e pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti).</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta <b>fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario</b>.</p>
<p><b>REGIME IVA CESSIONE DI BENI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19</b></p>	<p>È riconosciuto il regime di <b>esenzione Iva</b> con diritto alla <b>detrazione dell'imposta pagata "a monte" sugli acquisti, fino al 31.12.2020</b>, per le <b>cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19</b> (tra cui mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche e provette sterili;).</p> <p><b>Dall'1.1.2021</b>, le predette cessioni saranno <b>soggette ad aliquota Iva del 5%</b>.</p>
<p><b>RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b></p>	<p>È <b>posticipato</b> dall'1.7.2020 <b>all'1.1.2021</b> l'<b>avvio della lotteria degli scontrini</b>.</p>
<p><b>RINVIO TERMINE MORATORIA SANZIONI INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI</b></p>	<p>È <b>prorogato</b> dal 30.6.2020 <b>al 31.12.2020</b> il termine relativo alla <b>moratoria delle sanzioni</b> per la <b>trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo</b>, da parte dei <b>soggetti</b> il cui <b>volume d'affari</b> nel 2018 <b>non era superiore a 400.000 euro</b>.</p>
<p><b>PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE</b></p>	<p>È <b>rinvia</b> dall'1.1.2020 <b>all'1.1.2021</b> la <b>procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b> via Sistema di Interscambio, messa in atto dall'Agenzia <b>in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento</b> dell'imposta di bollo stessa.</p>

<p style="text-align: center;"><b>MODIFICHE AGLI ISA</b></p>	<p>Per <b>tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria</b> e per l'elaborazione di ulteriori cause di esclusione, viene previsto che, in relazione ai <b>periodi d'imposta</b> in corso <b>al 31.12.2020 e 31.12.2021</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano definite <b>specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA</b>, utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;</li> <li>- potranno essere individuati <b>ulteriori dati necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale</b>, tenendo conto delle proposte avanzate da organizzazioni di categoria e Ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti;</li> <li>- i <b>termini per l'approvazione degli ISA</b> e per la loro eventuale integrazione siano <b>spostati</b>, rispettivamente, dal 31 dicembre al 31 marzo e dal mese di febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</b></p>	<p>È stata disposta la <b>proroga</b> della possibilità di <b>rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni</b> (agricoli e edificabili). Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario <b>possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020 ed entro il 30.9.2020</b> occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redigere ed asseverare l'apposita <b>perizia di stima</b>, da parte di un soggetto abilitato;</li> <li>• procedere con il <b>versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota dell'11%</b> sul valore periziato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>DETRAZIONE 110% INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b></p>	<p>È prevista una <b>detrazione Irpef del 110%</b> per le <b>spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021</b> relative ai seguenti interventi di <b>riqualificazione energetica</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di <b>isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali</b> che interessano <b>l'involucro dell'edificio</b> con un'incidenza superiore al 25% (<b>limite massimo di spesa 60.000,00 euro</b>);</li> <li>• interventi sulle <b>parti comuni degli edifici</b> per la <b>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</b> esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il <b>raffrescamento</b> o la <b>fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione</b> (<b>limite massimo di spesa 30.000,00 euro</b>);</li> <li>• interventi sugli <b>edifici unifamiliari</b> per la <b>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</b> esistenti con impianti per il riscaldamento, il <b>raffrescamento</b> o la <b>fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore</b> (<b>limite</b></li> </ul>

	<p><b>massimo di spesa 30.000,00 euro).</b></p> <p>L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri <b>interventi di riqualificazione energetica</b> (esempio l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa prevista per ciascun intervento ed a condizione che siano <b>eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.</b></p> <p>La <b>detrazione</b> è ripartita in <b>cinque quote annuali di pari importo.</b></p>
<b>DETRAZIONE 110% INTERVENTI ANTISISMICI</b>	<p>Per le <b>spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021</b>, è elevata al <b>110%</b> l'aliquota della detrazione Irpef spettante per gli <b>interventi</b> volti a <b>ridurre il rischio sismico.</b></p> <p>La <b>detrazione</b> è ripartita in <b>cinque quote annuali di pari importo.</b></p>
<b>DETRAZIONE 110% IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI</b>	<p>Per le <b>spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021</b> la <b>detrazione Irpef</b> prevista per gli <b>interventi di recupero edilizio</b> spetta nella misura del <b>110%</b>, per <b>l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici</b>, se è stato eseguito <b>congiuntamente</b> uno degli <b>interventi di riqualificazione energetica o antisismici</b> che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.</p>
<b>CESSIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI E SCONTO SUL CORRISPETTIVO</b>	<p>I soggetti che sostengono, negli <b>anni 2020 e 2021</b>, <b>spese per interventi</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>recupero del patrimonio edilizio</b> di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR;</li> <li>• <b>riqualificazione energetica</b> di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;</li> <li>• <b>adozione di misure antisismiche</b> di cui all'art. 16 co. da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;</li> <li>• <b>recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti</b>, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "<i>bonus facciate</i>");</li> <li>• <b>installazione di impianti solari fotovoltaici</b> di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;</li> </ul> <p><b>possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per lo <b>sconto sul corrispettivo in fattura;</b></li> <li>• per la <b>cessione della detrazione fiscale.</b></li> </ul>

<p align="center"><b>SOSPENSIONE PAGAMENTI AVVISI BONARI</b></p>	<p>Spostata al <b>16.9.2020</b> la <b>scadenza</b> dei <b>pagamenti</b> derivanti da <b>avvisi bonari</b>, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, <b>il cui termine per il versamento scade tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020</b>. Il versamento potrà avvenire in <b>unica soluzione</b> oppure in <b>quattro rate mensili di pari importo</b>, senza aggravio di sanzioni e interessi.          Quanto esposto <b>vale anche per le rate che scadono dall'8.3.2020 al 31.5.2020</b>.          Inoltre <b>non si procederà</b> all'emissione ed alla <b>notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020</b>.</p>
<p align="center"><b>SOSPENSIONE PAGAMENTI ACCERTAMENTI CON ADESIONE, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</b></p>	<p>I <b>pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali e conciliazioni giudiziali</b>, il cui termine per il <b>versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020</b>, andranno <b>eseguiti entro il 16.9.2020</b>. Il versamento potrà avvenire in <b>unica soluzione</b> oppure in <b>quattro rate mensili di pari importo</b>, senza aggravio di sanzioni e interessi.          Quanto esposto <b>vale anche per le rate che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020</b>.</p>
<p align="center"><b>SOSPENSIONE PAGAMENTI DERIVANTI DA PACE FISCALE</b></p>	<p>Le <b>rate relative alla "pace fiscale"</b> che <b>scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020</b> andranno <b>pagate entro il 16.9.2020</b>.          Il versamento potrà avvenire in <b>unica soluzione</b> oppure in <b>quattro rate mensili di pari importo</b>, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p>
<p align="center"><b>SOSPENSIONE PAGAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO E ALTRI ATTI</b></p>	<p>Le <b>cartelle di pagamento</b> che <b>scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020</b> potranno essere <b>pagate entro il 30.9.2020</b>. Lo stesso vale per gli <b>accertamenti esecutivi in tema di tributi locali</b>, nonché per gli <b>avvisi di addebito INPS</b>. Anche le <b>rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020</b> dovrebbero essere soggette alla proroga, dovendo quindi essere pagate entro il 30.9.2020.</p>
<p align="center"><b>SOSPENSIONE PAGAMENTI ACCERTAMENTI ESECUTIVI</b></p>	<p>Gli <b>accertamenti esecutivi</b> che <b>scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020</b> potranno essere <b>pagati entro il 30.9.2020</b>.</p>
<p align="center"><b>DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</b></p>	<p>I <b>piani di dilazione in essere all'8.3.2020</b>, e quelli <b>richiesti sino al 31.8.2020</b>, <b>decadranno con il mancato pagamento</b> non di 5 rate, bensì di <b>10 rate anche non consecutive</b>.</p>
<p align="center"><b>SOSPENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI E SALDO/STRALCIO</b></p>	<p>Relativamente alla <b>rottamazione dei ruoli</b> e al <b>saldo e stralcio degli omessi versamenti</b>, tutte le <b>rate in scadenza nel 2020</b> potranno essere <b>pagate entro il 10.12.2020 senza possibilità di dilazioni</b>.</p>

<b>PROROGA TERMINI ATTI IMPOSITIVI</b>	Tutti gli <b>atti di accertamento, di liquidazione e di irrogazione</b> delle <b>sanzioni che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020</b> possono essere <b>notificati sino al 31.12.2021</b> , sempre che l'emissione avvenga entro il 31.12.2020. Pertanto il termine di accertamento dei modelli Redditi, Iva, 770 e Irap 2016 (anno d'imposta 2015), in scadenza al 31.12.2020, slitta al 31.12.2021.
--	--

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.